

## CONTENZIOSO

---

### **Decreto crescita: sì alla rappresentanza in giudizio dell'AeR con avvocati del libero foro**

di Angelo Ginex

Il **D.L. 34/2019** (c.d. **Decreto crescita**), convertito con modificazioni in **legge** lo scorso 29 giugno, introduce importanti novità in materia di **rappresentanza** in giudizio dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** a mezzo di **avvocati del libero foro** e sul loro conferimento dello *ius postulandi*.

In particolare, l'[articolo 4-novies D.L. 34/2019](#), aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, introduce una norma di interpretazione autentica dell'[articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016](#), secondo cui: «l'Ente (l'Agenzia delle Entrate e Riscossione n.d.r.) è autorizzato ad avvalersi del **patrocinio** dell'**Avvocatura di Stato** ai sensi dell'**articolo 43** del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al **R.D. 1611/1933**, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi [...] di **avvocati del libero foro**, nel rispetto delle previsioni di cui agli **articoli 4 e 17 D.L. 50/2016**, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al **tribunale** e al **giudice di pace**, da propri **dipendenti** delegati, che possono stare in giudizio personalmente. [...] Per il patrocinio davanti alle **commissioni tributarie** continua ad applicarsi l'**articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992**».

A sua volta, l'[articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933](#) statuisce che: «Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali **non avvalersi** dell'**Avvocatura di Stato**, devono adottare apposita **motivata delibera** da sottoporre agli organi di vigilanza».

Orbene, l'[articolo 4-novies](#) del Decreto crescita chiarisce, con **validità ex tunc**, che la **delibera motivata** è **necessaria** esclusivamente nei casi in cui le **controversie** vertano su **tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale**.

Laddove, invece, i giudizi riguardino **materie** ad essa **non attribuite**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio mediante propri **dipendenti**, avuto riguardo della relativa capacità operativa, ovvero mediante **avvocati del libero foro**, da selezionarsi nel rispetto delle procedure di cui al **D.Lgs. 50/2016**, **senza** che sia necessaria alcuna **delibera** che conferisca loro lo *ius postulandi* richiesto dall'ordinamento per la valida instaurazione del rapporto processuale.

La **ratio** della norma in rassegna è chiaramente ispirata dall'intento di **sanare**, ancora una volta a discapito del contribuente, le **pronunce di nullità** intervenute nell'ultimo biennio, mediante

le quali si era affermato che l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**, in qualità di **ente pubblico**, dovesse **prioritariamente** avvalersi dell'**Avvocatura di Stato**, potendo ricorrere a **difensori esterni solo in casi eccezionali** e previa **adozione** di apposita **motivata delibera** da sottoporre agli organi di vigilanza ([Cassazione, nn. 1992/2019](#) e [28684/2018](#)).

Inoltre, **insufficiente** era anche la **produzione** in giudizio da parte del riscossore del **regolamento** con l'Avvocatura di Stato, in cui si dava atto dell'impossibilità della difesa di Stato di assumere il patrocinio e della legittimità della difesa esterna, dacché ne derivava la **nullità della costituzione in giudizio**, oltretutto **insanabile**, in quanto difesa da un soggetto privo di *ius postulandi*.

Non sono mancate comunque pronunce di alcune **corti di merito** che avevano **concesso** all'Agente della Riscossione di stare in giudizio anche con **avvocati del libero foro** (cfr. **Trib. Roma, sentenza n. 1045/2019; Trib. Milano, ordinanza 29.01.2019; Trib. Bari, sentenza n. 415/2019**).

Con detta modifica, dunque, non solo si opera una **sanatoria** di tutti i vizi relativi ai **giudizi pendenti**, ma si aderisce integralmente al **Protocollo d'Intesa tra Avvocatura di Stato e Agenzia delle Entrate e Riscossione** del **22.06.2017** e al **verbale di adunanza e di deliberazione del Comitato di Gestione** dell'Agente della riscossione del **17.12.2018**.

In definitiva, alla luce della norma di interpretazione autentica, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, può farsi assistere da **avvocati del libero foro** alle seguenti **condizioni**:

- se essa dichiara di **non volersi avvalere** del patrocinio dell'**Avvocatura di Stato**;
- se l'**Avvocatura di Stato** dichiara la propria **indisponibilità** ad assumere il **patrocinio** per una **particolare causa**;
- **definizione** di specifici **criteri in atti di carattere generale**;
- rispettando le **previsioni** di cui agli [articoli 4 e 17 D.Lgs. 50/2016](#).

Ciò vale sia per la **difesa** in sede **civile**, sia per quella dinanzi al **giudice tributario**.

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >